



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.uninetcom.it/d&r/index/>
E-MAIL: d&r@uninetcom.it

Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero ventitreesimo - Febbraio 1999

GRAZIE E ARRIVEDERCI!

Il 25 febbraio è stato eletto il nuovo Direttivo. Non sappiamo se l'operato di quello uscente sia da contraddistinguere con un segno positivo o con un segno negativo: questo è un giudizio che lasciamo a Voi.

Quello che sappiamo è che noi uscenti abbiamo fatto il possibile nell'interesse di Voi iscritti e dei colleghi tutti in generale.

Sappiamo che avremmo potuto fare di più: se non lo abbiamo fatto, un po' è stato per nostra inesperienza, ma, molto, per circostanze a noi non imputabili.

Sappiamo per certo che il nuovo Direttivo dovrà rimboccarsi le maniche perché da fare c'è molto: innanzitutto dovrà rivedere, o, meglio integrare, la politica della nostra Associazione alla luce di un dato di fatto che, da queste pagine, già ho sottolineato in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine. Alla luce del fatto, cioè, che l'Avvocatura bergamasca è composta ora da una larga fascia di giovani colleghi.

Dal 1990 ad oggi si sono iscritti all'Albo più di 50 nuovi avvocati di età compresa fra il 28 e i 35 anni.

Se il Sindacato vuol rimanere al passo coi tempi non potrà non prendere atto di questa nuova realtà e di conseguenza non potrà non rivedere la sua linea politica, prestando maggior attenzione di quanto fatto fino ad oggi, alle problematiche dei giovani colleghi.

Già il Direttivo uscente si era reso conto di ciò, ma non ha avuto il tempo né l'opportunità per programmare ed attuare una politica che andasse verso tale esigenza.

E questo è uno solo dei problemi che dovranno essere affrontati e risolti.

Al termine del mandato riteniamo siano doverosi alcuni ringraziamenti.

E così ringraziamo quei nostri Consiglieri Nazionali che hanno dato il loro prezioso contributo alla discussione di temi fondamentali per la Avvocatura Italiana, partecipando ed intervenendo ai Consigli Nazionali di Napoli ("Futuro assetto delle libere professioni ed istituzione di società professionali" "Contributo dell'Avvocatura all'esercizio della Giurisdizione") di Genova ("L'economia dell'Avvocato: il fisco, i costi, la previdenza la sicurezza") di

Verona ("Problemi di attualità in tema di Previdenza Forense" "Società professionali" "Accesso alla professione" "Riforma degli studi universitari e creazione di scuole di formazione post-laurea") di Catania ("Riforma dell'ordinamento forense"). Ringraziamo chi ci ha segnalato episodi di mala funzionalità della giustizia locale, perché ciò ci ha permesso di intervenire tempestivamente presso i responsabili degli Uffici per sollecitare gli opportuni rimedi.

Ringraziamo tutte le Istituzioni e le Associazioni dell'Avvocatura che hanno collaborato con noi nell'interesse generale della categoria.

Ringraziamo chi ci ha criticato costruttivamente, perché delle loro critiche ne abbiamo tenuto conto e ciò ci ha permesso di crescere e migliorare.

Ringraziamo il nostro personale di segreteria che si è prodigato per migliorare i servizi resi dal Sindacato.

Ma soprattutto ringraziamo quei Colleghi, componenti del Direttivo, che, anche per far spazio a nuove e più fresche leve, non hanno più ritenuto opportuno impegnarsi nuovamente a livello apicale.

Grazie quindi al Vice Presidente Margherita Caggese che, con la ben nota preparazione e fermezza, ci ha sollevato da diversi compiti, in particolare da quello della gestione del personale; grazie ad Alfredo De Liguoro, prezioso e puntuale Segretario, che ha collaborato con noi assiduamente e proficuamente; grazie a Giambattista Marchese, sempre prodigo di consigli e suggerimenti soprattutto nella risoluzione dei problemi attinenti la giustizia penale; grazie ad Alberto Riva che ci ha sollevato da varie incombenze pratiche con cura ed attenzione, e, infine, grazie a Gabriele Terzi, che è stato la preziosa e insostituibile "memoria storica" del Sindacato.

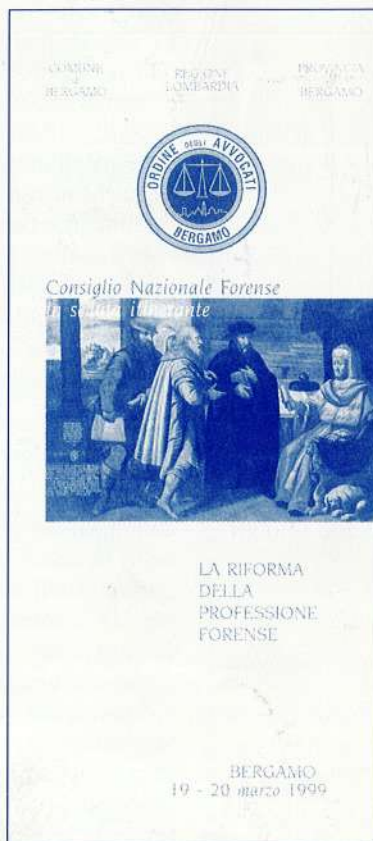
E ora dopo i "grazie" i "benvenuto".

Benvenuto alle "new entry" e, in particolare, a Simona Mazzocchi e ad Angelo Capelli.

Siamo certi che la loro presenza e il loro contributo apporteranno nuova linfa e nuove idee, indispensabili, soprattutto, per quella "revisione" in senso giovanilistico della nostra politica.

Arrivederci!

Antonio Maria Galli



LA GIUSTIZIA E' IN CRISI: che scoperta!

Da anni continuiamo a parlare da queste colonne della crisi della giustizia (che ci ostiniamo a scrivere con la "g" minuscola) e per primi o comunque fra i primissimi abbiamo avuto il coraggio di sostenere che oggi in Italia il cittadino si trova a vivere in un regime di "denegata giustizia" il ch  per una nazione civile   una delle colpe pi  infamanti e pi  pesanti, che mette in dubbio perfino la tanto sbandierata nostra alta democrazia.

Adesso, finalmente, a forza di battere il ferro, di questa crisi ne parlano tutti; ne parlano i Procuratori Generali nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario, ne parla il Ministro di Grazia e Giustizia Diliberto ed il Capo del Governo, ne parlano i giornali e le riviste di grande tiratura ed, ovviamente, ne parla anche il nostro Primo Presidente del Tribunale, dottor Bitto, che per la verit , cosa assai apprezzabile e che lo caratterizza come personalit  dotata di notevole coraggio, si azzarda anche a dare alcuni suoi pareri sul come uscirne; tutti, specie i politici, di solito, infatti, si fermano ad elencare l'inaccettabile numero dei processi e delle cause, l'esiguo numero delle sentenze, la durata in decenni delle vertenze; il ministro Diliberto, intervistato da

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Luciano Andreucci; Luca Bay; Alfredo De Liguoro; Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Franco Offredi; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Questo numero   stato stampato in 1880 copie.

E' stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed a tutti i praticanti avvocati;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo   sbagliato o ci vuole segnalare l'indirizzo di qualcuno che lo leggerebbe volentieri ci scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

(chiuso in tipografia il 28.02.1999)

Biagi, si   limitato a dire che "bisogna inventare dei canali alternativi alla giustizia ordinaria soprattutto nelle cause "seriali" quelle cio  tutte uguali e cio  per giungere ad una decisione in via breve" sostenendo che in molti casi non c'  bisogno di un Giudice e basta un perito; il dottor Bitto invece, anche se solo per il civile,   andato anche oltre nel proporre e lo ha fatto anche in termini ben circostanziati e precisi; in altra parte del nostro giornale diamo giusto rilievo all'intervista che il dottor Bitto ha rilasciato al sottoscritto e dobbiamo dare atto all'alto Magistrato di grande coerenza oltre che di grande signorilit ; quello comunque che non ci stancheremo mai di sottolineare   di come, in queste occasioni, ci rendiamo ben conto di quanto interesse tutti i Magistrati bergamaschi riservino alle pagine del nostro periodico; peccato che non cerchino poi maggiormente di collaborare visto che il "target" al quale Diritto & Rovescio si rivolge   quello specifico che interessa anche a loro.

Diffondiamoci quindi nell'esaminare costruttivamente quali potrebbero essere le vie da percorrere, il pi  velocemente possibile, per superare questa inaccettabile situazione nella quale l'avvocato serio si vede amaramente costretto a rispondere cos  ai quesiti del proprio cliente: "  vero, Tu hai ragione, ma Ti conviene lasciar perdere!"

Le sezioni stralcio si sono rivelate un fallimento poich  ai giudici aggregati sono stati proposti degli emolumenti ridicoli.

E' quindi necessario aumentare (raddoppiare, triplicare, quadruplicare, nel tempo) il numero dei magistrati togati distogliendoli da quegli incarichi improduttivi nei ministeri ed in altre istituzioni che ne assorbono a centinaia.

Poi imporre, come in tutti gli organismi pubblici e privati che si rispettano, un reale controllo non solo formale sia sulla loro presenza in ufficio (che le sentenze le scrivano in ufficio e non a casa) che sulla loro produttivit ; e cio  a tutti i livelli senza che ci sia qualcuno che se ne offenda.

Ultima strada da percorrere subito, anche se con molta attenzione, la giustizia alternativa (e non chiamiamola privata) nell'ambito della quale potrebbe entrare anche il giudice onorario, ma retribuito come quello togato, nonch  l'arbitrato, rendendolo meno costoso e solo rituale, ma non solo; anche il tentativo di conciliazione pregiudiziale ed obbligatorio (gi  sperimentato nelle locazioni, nei contratti agrari e nei licenziamenti) o l'opportunit  dell'obbligo, da parte del giudice, di tentare la transazione o la conciliazione anche tramite arbitrato.

In tutti i casi sopraelencati deve comunque essere prevista come obbligatoria la presenza tecnica di chi assiste la parte e cio  non certo per paura di perdere la pagnotta (anche!!), ma soprattutto perch , ad esempio, abbiamo visto quanto sia importante la presenza dell'avvocato avanti il Giudice di pace; proceduralmente, ed anche per la sua esperienza specifica, la presenza tecnica dell'avvocato in qualsiasi controversia, avanti a qualsiasi organismo, autorit  o commissione,   sempre necessaria ed utile al raggiungimento della verit .

Ma questi sono solo semi che getto al vento perch  qualcuno, oltre a riporli nel terreno fertile, li moltiplichi e li renda pi  produttivi aggiungendo altre proposte pi  chiare e specifiche, altri progetti, altre idee: le aspetto da Voi, cari lettori!

Il Direttore

Maurizio De Tilla presidente a vita?

La scadenza biennale per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione della nostra Cassa di Previdenza ha messo in fibrillazione il Comitato dei Delegati: quello vecchio, in prorogatio, e quello nuovo, non ancora proclamato.

E' normale che ci siano delegati che aspirino ad entrare nel C.d.A., ma se l'ambizione è legittima, il senso della misura e di serena autovalutazione non dovrebbero mai venir meno.

I criteri che devono guidare il Comitato nella scelta dei nuovi Consiglieri (quest'anno quattro) potrebbero individuarsi nella esperienza generica e nella preparazione specifica necessarie per guidare un ente previdenziale, che ha assunto una forte valenza finanziaria e una rilevante importanza nella 'politica' forense, ma, soprattutto, nelle attitudini personali di concretezza, equilibrio e determinazione.

A monte di tutto ciò vi è l'esigenza di una grande onestà intellettuale (quella generica è ovviamente sottintesa), che impegni il consigliere d'amministrazione a non servirsi delle cariche della Cassa per fini personali, ancorché formalmente legittimi. Che il prestigio di gestire una Cassa di previdenza importante come la nostra possa determinare apprezzamenti e promozione di immagine è del tutto ovvio. Quello che non può essere ammesso è che la gestione della Cassa sia in qualsiasi modo condizionata, anche solo parzialmente, da convenienze personali.

Detto questo sulla scelta dei consiglieri di amministrazione, è opportuno aggiungere per i nuovi delegati, i quali saranno chiamati a fare le loro scelte pressoché al buio, che la prassi instauratasi alla Cassa è che nessun presidente possa svolgere le sue funzioni per più di due anni di seguito.

Benché l'attuale Statuto preveda che il presidente duri in carica quattro anni, si è sempre osservato il criterio di eleggere un presidente che avesse già due anni di anzianità nel C.d.A., in modo che decadde automaticamente dalla carica trascorsi i due anni restanti.

Anche nel caso di un presidente come Giuseppe Botta, che aveva ottimamente gestito la transizione al privato, ristrutturando la Cassa nei vari settori (sede, personale, gestione finanziaria, ecc.) e che per le specifiche attitudini sarebbe potuto essere "sfruttato" più a lungo, né l'interessato né il Comitato volle discostarsi dal criterio seguito.

Il principio della limitazione del mandato si integra perfettamente con quello del rinnovo parziale ogni due anni del C.d.A., che resta l'organo cardine a garanzia della continuità della gestione. Anche se, di fatto, la forte personalità dei due ultimi presidenti ha attenuato di molto questa funzione. Ho infatti più volte lamentato in Comitato una dose eccessiva di presidenzialismo nella conduzione della Cassa ed ho anche proposto (è in via di elaborazione organica) di distinguere la figura del presidente della Cassa da quella di presidente del Comitato.

Un'unica soluzione s'impone: il prossimo Comitato dovrà eleggere quattro consiglieri idonei, ma con esclusione di coloro che nel nuovo C.d.A. potrebbero rivendicare l'elezione immediata a presidente. Con la inevitabile conseguenza di avere un presidente eletto per quattro anni.

Su questi problemi si innesta quello di Maurizio De Tilla. La sua presidenza ha accentuato notevolmente la visibilità esterna e la presenza 'politica' della Cassa, con un significativo successo nell'ultima battaglia contro la proposta di riscossione unica dei contributi da parte del ministero delle Finanze. Il tempestivo intervento di De Tilla, sostenuto dalle altre casse private aderenti all'ADEPP, ha determinato la marcia indietro del ministero e il sostanziale accantonamento del progetto.

Il presidente uscente, pur avendo condiviso apertamente il criterio della limitazione del mandato in occasione della sua elezione, ora, sostenendo che le condizioni obbiettive sono cambiate, fa campagna elettorale per essere rieletto, perché elemento insostituibile di continuità nella gestione della Cassa.

A parte che le stesse argomentazioni di insostituibilità furono già da Maurizio De Tilla stesso contestate due anni fa, è credibilmente sostenibile che un presidente "politico" sia insostituibile? La continuità non è garantita statutariamente dal rinnovo parziale del C.d.A.? E questa quasi fatale necessità della Cassa di riaverlo ancora presidente, giustificherebbe l'abbandono di un criterio, che ha dato sinora buona prova, a favore di una presidenza che si protrarrebbe per ben sei anni?

Consapevole di non poter pretendere che il Comitato accetti una simile eventualità, De Tilla, per non spaventare i delegati, ha proposto una interpretazione della norma statutaria (art. 9), che più fantasiosa di così non si potrebbe. Allorché nello Statuto si afferma che 'Il Presidente...dura in carica quattro anni, ma decade se cessa di far parte del Consiglio di amministrazione', nel caso suo si dovrebbe così interpretare: a) De Tilla è stato eletto presidente per quattro anni; b) la sua rielezione nel Comitato dei delegati determina la continuità della sua appartenenza al C.d.A.; c) pertanto non viene in essere alcuna sua decadenza e la carica di presidente, a completamento dei quattro anni, durerà soltanto altri due anni.

La contorta tesi potrebbe forse essere accettabile se si potesse sostenere (ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di formulare tale ipotesi) che la rielezione nel Comitato dei Delegati determina un'automatica permanenza nel C.d.A.. Ma se, per rientrare nel Consiglio, si deve essere rieletti, è incontestabile che De Tilla ha cessato di farne parte ed è quindi decaduto dalla carica di presidente. La sua rielezione porterebbe inevitabilmente a sei anni la sua presidenza. Di poco inferiore al mandato del Presidente della repubblica.

Chi sono i colleghi che sono disposti a consegnare ad una persona, pur bravissima e stimabilissima, un centro di potere politico ed economico così importante per così tanto tempo?

Carlo Dolci

Delegato alla Cassa di Previdenza

L'ANTINOMIA DEL MENTITORE

Chi ha almeno 12 lustri di vita può ricordare la problematica affrontata dal regista nipponico Kurosawa con la sua opera "Rashomon" con la quale, agli inizi degli anni cinquanta, si impose all'attenzione mondiale. Ambientata nel Giappone medievale, essa narra la ricerca, attraverso una indagine giudiziaria, di chi abbia ucciso un nobile Samurai. Ma i protagonisti della vicenda ed i testimoni forniscono, ciascuno, una propria verità dei fatti. Persino la vittima, evocata attraverso una seduta spiritica da una fatucchiera medium, mente, questo è il dilemma che affligge da sempre l'uomo, se è dato ad essi di conoscere la realtà oggettiva. E sappiamo quanto questo sia l'obiettivo primario che ci si prefigge quando si affronta un processo nel quale una persona deve essere giudicata colpevole o innocente.

I pensatori dell'antica Grecia hanno affrontato compiutamente il problema della conoscenza e credo che tutto ciò che il pensiero successivo ha codificato, fino ai nostri giorni, non sia che una rielaborazione di quanto da essi speculato oltre duemila anni orsono. Quando Kant afferma che di un fatto si può conoscere solo ciò che appare, "il fenomeno", ma non la sua essenza, "il noumeno", non fa che ripetere quanto già esposto dagli antichi Sofisti, i quali erano giunti alla conclusione che la verità non esiste, quand'anche esistesse non può essere conosciuta, quand'anche fosse conosciuta non può essere comunicata. Ora nel processo si cerca di giungere a una verità, anche se essa potrà essere solo quella processuale desumibile dalle prove raccolte. Nella valutazione delle quali è importantissimo, per il convincimento dei giudici (che è libero, ma non discrezionale), utilizzare i principi basilari della Logica, tanto che l'art. 606 CPP consente alla Corte Suprema di censurare una decisione di merito quando vi sia una manifesta illogicità della motivazione. E l'enorme rilievo del ragionamento è sottolineato da tutti i giuristi che affrontano questo argomento. Le linee essenziali sono quelle che abbiamo appreso sui banchi di scuola e che ogni Manuale di Filosofia divulga sia pure sinteticamente.

I cardini fondamentali sono il Principio di Identità per cui una cosa è uguale a se stessa. Il Principio di non contraddizione per cui una cosa non può essere uguale al suo opposto. E il Principio del terzo escluso in forza del quale, ad esempio, se un concetto è vero, il suo opposto è falso e dunque "tertium non datur".

Due sono le forme del ragionamento: l'Induzione, che dal particolare giunge al generale, e la Deduzione, che dal generale giunge al particolare. Il ragionamento induttivo lo usiamo con la Presunzione quando da fatti noti si giunge a fatti ignoti in base allo "id quod plerumque accidit" (ciò che accade nella maggior parte dei casi). Se si conosce che quel dato giorno pioveva e che la vittima aveva un ombrello si può ritenere che essa l'abbia aperto perché, di solito, se piove e uno ha l'ombrello lo apre per ripararsi. Ma è chiaro che vi è una probabilità altissima, ma non la certez-

za, la verità è solo approssimativa. Il ragionamento deduttivo si avvale del Sillogismo che è composto da una Premessa maggiore, da una minore e dalla conclusione. Il classico esempio di scuola è il seguente: tutti gli uomini sono mortali (Premessa maggiore), Socrate è un uomo (Premessa minore), Socrate è mortale (Conclusione). Tuttavia in esso non si aggiunge nulla di nuovo perché la conclusione è già insita nella Premessa maggiore. Inoltre non c'è la sicurezza che la conclusione sia veritiera in quanto questo dipende dalla verità della Premessa maggiore. Infatti se, nell'esempio sopra considerato, partissimo dalla affermazione che "tutti gli uomini sono immortali" (non vera) la conclusione che "anche Socrate è immortale", ineccepibile sotto il profilo dell'iter logico, tuttavia non è vera. Saremmo in presenza di quello che è definito un Paralogismo.

Un tempo erano considerati "Insolubilia" quelle situazioni che non si possono dipanare. Eubulide di Mileto, che sembra sia stato un seguace del grande Euclide di Megara vissuto nel IV secolo a.C., secondo quanto riferisce Diogene Laerzio, nella sua "Vite dei filosofi", sarebbe l'autore di quella che è tramandata come "L'antinomia di Epimenide", ossia la antinomia del mentitore, che costituisce la più sferzante critica alla possibilità di conoscere la verità mediante il ragionamento. "Un cretese dice: i cretesi mentono sempre". Il cretese, proprio perché tale ha detto il falso. Se invece quello che dice è la verità allora non è vero che i cretesi mentono sempre. L'affermazione che tutti i cretesi mentono sempre risulta, dunque, potere essere sia vera che falsa. Ma ciò in aperto contrasto con il principio fondamentale della Logica di non contraddizione per il quale A non può essere anche il suo opposto "non A".

Quanto è arduo raggiungere la verità. Quanti casi risolti in un modo in primo grado vengono valutati all'opposto in secondo grado. E se uno stesso caso potesse essere giudicato contemporaneamente da una grande quantità di giudici diversi, quante soluzioni tra loro contrastanti. Non resta che concludere con Pirandello "Così è... se vi pare".

Luciano Andreucci

Il 70% dei tumori alla prostata viene diagnosticato in stato ormai avanzato. Secondo l'unità di Urologia delle Cliniche Gavazzeni, l'incidenza della malattia è in crescita tra le donne.

Una "chicca" pubblicata sul nostro più diffuso quotidiano locale il 9 febbraio u.s.



La nuova legge sulle locazioni

Col 30 dicembre 1998 è entrata in vigore la nuova legge, n. 431, che ha completamente riformato la materia dei contratti di locazione ad uso abitativo.

Vediamo quindi di riassumere sinteticamente le novità introdotte, senza affrontare però, in questa sede, i numerosi problemi interpretativi che già occhieggiano tra le righe dei nuovi articoli:

1) l'equo canone è definitivamente scomparso; niente più cause quindi per la sua determinazione, a meno che non si tratti di contratti iniziati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, per i quali continuano ad applicarsi le vecchie norme;

2) per la validità dei nuovi contratti è obbligatoria la forma scritta; in caso di rapporto di locazione di fatto, così preteso dal locatore, il conduttore ha facoltà di far accertare l'esistenza di un contratto di locazione, il cui canone è quello "convenzionato" tra le organizzazioni sindacali;

3) il canone è libero solo se la durata dei contratti è di quattro anni, rinnovabile di altri quattro anni, salvo i motivi di recesso tassativamente previsti dalla legge (uso personale, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado oppure l'integrale ristrutturazione dell'intero immobile), in tal caso il preavviso di disdetta è di sei mesi;

4) per avere invece una durata più breve (3 anni, non rinnovabili) il canone deve essere quello concordato tra le organizzazioni sindacali a livello territoriale; alla fine del triennio, in assenza di disdetta motivata come sopra, il contratto è prorogato di due anni;

5) tra i motivi per dare la disdetta, alla fine dei primi quattro anni di locazione per i contratti a canone libero o alla fine dei tre anni per i contratti a canone "convenzionato", ne è stato introdotto uno nuovo: l'intenzione di vendere l'immobile oggetto di locazione. Attenzione però, in tal caso il locatore non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione. Se questo è il motivo di disdetta, al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, diritto che però - è bene sottolineare - il conduttore non ha se l'intenzione di vendere l'appartamento non è il motivo per recedere dal contratto;

6) ulteriore nuovo motivo per dare la disdetta al conduttore alla fine del primo periodo di locazione è l'offerta in cambio

di altro alloggio che vale però solo per alcuni locatori: persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto che intende destinare l'immobile a dette finalità;

7) ultimi, nuovi e strani motivi di recesso, se si considera che sono applicabili anche ai contratti a canone libero, sono la mancata occupazione continuativa dell'immobile da parte del conduttore e il caso in cui questi abbia la disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune;

8) ai limiti di durata e di canone sopra indicati sono stati sottratti gli immobili vincolati dalla legge 1089/39 e quelli classificati A/1, A/8 e A/9, nonché i contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio;

9) niente più libertà di sfratto (tranne che per i contratti di cui al punto precedente) se il locatore non è in regola col pagamento dell'ICI, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro. Gli estremi del pagamento delle relative imposte vanno indicati nell'atto di precetto;

10) sempre sul versante fiscale, agevolazioni per chi affitterà a canoni "convenzionati" con i contratti di durata triennale.

.....

La nuova legge prevede poi alcune norme sulla proroga dell'esecuzione degli sfratti. E' bene premettere che tali disposizioni hanno una limitazione territoriale, perché si applicano solo ai comuni ad alta tensione abitativa che, per la provincia di

Bergamo, sono la Città capoluogo, i comuni alla stessa contermini e Dalmine; esse prevedono:

a) un blocco generalizzato delle esecuzioni per finita locazione fino al 27.6.99;

b) la possibilità per i conduttori, con convalida emessa prima del 30.12.98, di chiedere la rifissazione del termine di rilascio con un'istanza da presentare entro il 27.7.99; non indica però la legge i limiti temporali della rifissazione;

c) la possibilità per i conduttori, con prov-



Quand le crime ne donne pas.

vedimento successivo all'entrata in vigore della legge, di farsi rifissare la data del rilascio entro un lasso di tempo di sei mesi o, in casi particolari, di diciotto mesi;

d) durante la sospensione o la graduazione dell'esecuzione il canone di locazione è aumentato del 20% e tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire, ex art. 1591 c.c., il maggior danno.

Alberto Ronzoni

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

L'ergastolo? Sono d'accordo nella abolizione. A patto che al suo posto venga ripristinata la pena di morte.



Quei delinquenti che hanno ammazzato le due guardie giurate a Induno Olona non meriterebbero di essere impiccati sulla pubblica piazza e lasciati lì un mese? Anche la Chiesa impiccava i briganti in Piazza S. Pietro.



Io sono un mite. E anche Robespierre lo era. Ma chiedeva 100 mila teste.



La pena di morte ha almeno tre lati positivi. Primo: Dà la sicurezza che l'assassino non commetterà altri delitti. Secondo: Serve da esempio. Terzo: Costa allo Stato assai meno di quanto costerebbe l'ergastolo.



Lo so, lo so. Pioveranno le critiche. Ma ognuno può avere le proprie idee, non Vi pare? E poi le mie sono idee a rovescio, che non contano nulla.



I coniugi che si separano consensualmente possono chiedere che la separazione sia addebitata ad entrambi? E' un bel quiz, che è stato recentemente posto al Tribunale di Bergamo. Aspettiamo con curiosità la decisione.



Chi resta ferito ad una spalla e chiede per ciò un risarcimento può insistere nella domanda di risarcimento se la consulenza medica esclude danni alla spalla ma li riscontra ad un piede? E' un bel quiz. Vedi sopra.



"Il sequestro preventivo non è strumento adeguato... essendo lo stesso prodromico all'attività della polizia giudiziaria..."

ria..." Così ha risposto un P.M. della Procura Pretorile al ricorrente, che è rimasto allibito. Certe locuzioni ormai in disuso i lessici non le riportano più da anni.



Se un fallito si oppone al suo fallimento e perde la causa, come si potranno recuperare le spese legali cui esso è stato condannato? "Sono fallito, insinuatevi", è stata la sua risposta.



Lo stupro, secondo me, non è un reato. L'uomo vi è portato. Da che mondo è mondo.



Lo so, lo so. Pioveranno le critiche.



Però, aggiungo, la donna ha diritto alla difesa.



Oggi, più che mai, sono in vena di corbellerie. Ma è la reazione alle corbellerie che ha fatto e fa la storia.



"Quante sciocchezze!" Mi dice il mio amico Giosué. "Racconta invece cose vere". E va bene, ti racconto questa. E' tratta da un volumetto di aneddoti dell'ex cancelliere Pierferdinando Previtali, caro amico morto in questi giorni. Via Bixio. C'è un morto sulla strada. I Carabinieri non sanno come scrivere Bixio. Biscio? Bischio, Bicsio? "Beh, - dice uno - portiamo il morto in viale Vittorio Emanuele, tanto è lo stesso e il nome della via è più facile da scrivere". Previtali assicurava che l'episodio era vero, o quasi.



Chiederò alla figlia il libro del Previtali. C'è materia per ridere ancor più della giustizia italiana.



SOCIETÀ DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
autorizzazione dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 14/98

**è tempestività • competenza
professionalità • flessibilità**

**MILANO - VARESE - TORINO - BERGAMO
VERONA - PARMA - PIOMBINO**

NUMERO VERDE 167-151598

A Bergamo confronto aperto sulla riforma della professione forense

Nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 marzo si terrà a Bergamo una seduta itinerante del Consiglio Nazionale Forense (CNF) avente per oggetto un tema di grande attualità e rilevanza: **la riforma della professione forense**.

L'Ordine di Bergamo, gratificato per la scelta, si è prodigato per organizzare al meglio l'avvenimento che, con la prevista partecipazione di molti colleghi (sono stati invitati tutti i Presidenti degli Ordini d'Italia), di autorevoli esponenti dell'Avvocatura, nonché del Ministro di Grazia e Giustizia, si presenta con una veste ben più significativa ed autorevole di una normale seduta itinerante del CNF, come risulta chiaramente dal programma distribuito.

L'iniziativa, tuttavia, anche per questa sua rilevanza pubblica, ha suscitato non poche riserve e perplessità.

E', a tal proposito, bene ricordare che sul progetto di riforma dell'ordinamento professionale forense prevista dal disegno di legge Flick-Mirone erano state formulate aspre critiche sia da parte di Ordini (tra cui quelli dei distretti della Lombardia), sia da parte di Associazioni (la posizione di ANF è stata riportata nei precedenti numeri di DR) che da parte dell'OUA; il CNF, invece, aveva espresso un parere sostanzialmente favorevole.

Alla luce di quanto sopra, e delle modifiche apportate al disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri nell'agosto 1998, ritenuta la necessità della massima unità della categoria forense sull'argomento, onde avere maggior peso nei confronti del potere politico al momento delle scelte, si era deciso di abbandonare la pura protesta e di seguire la strada degli **emendamenti concordati**.

Così si erano espressi a Napoli, nel settembre '98, all'apertura della Conferenza della Cassa di Previdenza, Nicola Buccico, Presidente del CNF ed Antonio Leonardi, Presidente

dell'OUA.

L'assemblea dell'OUA, pure convocata a Napoli nei giorni successivi alla Conferenza della Cassa, concordava su tale impostazione e riteneva che il modo migliore di procedere fosse quello di costituire un **tavolo comune** tra OUA, CNF e Associazioni per esaminare i vari emendamenti, redigere il testo finale da sottoporre alla più ampia verifica della base dell'Avvocatura e, infine, formulare la proposta definitiva al Parlamento.

Ciò si rendeva necessario in quanto su diversi punti (ne cito solo alcuni: la rappresentanza della categoria, il rispetto della deontologia e il procedimento disciplinare, l'accesso, la for-

Che differenza c'è tra una puzzola arrotata da un'auto sulla strada e un avvocato che ha fatto la stessa fine? Per la puzzola c'è una traccia di frenata.

Michael Rafferty

mazione ecc.) erano emerse posizioni diversificate e, in alcuni casi, decisamente contrastanti: ricordo, a tal proposito, che gli Ordini del distretto di Brescia si erano dichiarati fortemente contrari alla soppressione della potestà disciplinare da parte degli Ordini Circondariali a favore di un costituendo organismo a livello distrettuale.

Il tavolo comune, contrariamente a quanto previsto, non è decollato, mentre invece ha preso corpo e consistenza la suddetta iniziativa del CNF che, pur prevista in un primo tempo, era stata sospesa e rinviata.

Alla convocazione della seduta itinerante del CNF a Bergamo è stata prestata particolare attenzione da parte dell'assemblea dell'OUA del 29/30.1.99.

Secondo alcuni l'iniziativa, non concordata con l'OUA che non era stato

neppure preventivamente informato, è apparsa come una manifestazione di volontà di procedere in una direzione opposta rispetto a quella del **tavolo comune**.

Al fine di evitare ulteriori incomprensioni e ritardi è stata formulata la proposta di tenere a Bergamo, contemporaneamente alla seduta itinerante del CNF, un'assemblea dell'OUA sullo stesso argomento, sia per verificare apertamente di fronte alla base dell'Avvocatura il percorso da attuare, sia per confrontare i contenuti e le proposte di emendamenti.

Successivamente la Giunta ha deliberato la convocazione dell'assemblea, che dovrà essere preceduta da un incontro con le varie Associazioni: ciò comporta che a Bergamo, singolare coincidenza, si terranno insieme e contemporaneamente la seduta del CNF e l'assemblea dell'OUA.

Sarà utile e positiva questa coincidenza, oppure, come qualcuno teme, si creerà disorientamento e confusione tra i colleghi?

Personalmente mi auguro e ritengo che l'occasione serva a fare chiarezza e a stabilire, in un con-

fronto aperto tra CNF, OUA, Ordini e Associazioni, quale sia l'ulteriore percorso da seguire; pertanto, il convegno di Bergamo non dovrà essere la conclusione del dibattito, ma la verifica della situazione attuale al fine di recuperare il lavoro non fatto in precedenza e consentire di adottare, nella maniera più unitaria e coerente possibile, le decisioni conseguenti.

Come Avvocati bergamaschi, orgogliosi che sia stata scelta la nostra città per questo importante appuntamento, diamo il benvenuto a tutti i colleghi che parteciperanno, con la speranza che il convegno di Bergamo possa costituire un punto di incontro comune e di concorde decisione su un tema fondamentale per noi e che sarà al centro del prossimo Congresso forense.

Pier Enzo Baruffi

L'Angolo della poesia

"Caro Piombi,

ricorre il decimo anniversario della scomparsa del compianto Avv. Martino Vitali che tanto ha dato alla Cultura e all'Arte della nostra Terra.

Ti sarò pertanto grato di voler pubblicare nella pagina della poesia della prossima edizione, le due composizioni che Ti allego: «Il trittico della memoria» che è considerato il suo capolavoro ed ha conseguito, oltre al 1° premio Nazionale «Madonnina», altri importanti riconoscimenti.

Se avrai spazio, vorrai aggiungere anche una delle sue ultime composizioni inedite ove si parla del monumento a Donizetti e della vecchia fontana in Piazza Dante.

Ti abbraccio e Ti saluto cordialmente.

Franco Offredi"

TRITTICO DELLA MEMORIA (1)

I
Poesia, memoria: un nimbo che dilata
e dilegua nell'aria in Lombardia.
Mi vedo rispuntare sulle prode
che sanno di miracolo.
Ho mie vele sui prati, verdi golfi
ondulati dal vento. Ho per antenne
sul fiore alto dei pioppi i campanili.
Amicizia di cuccioli, dagli occhi
lustri d'amore, trepidi nell'albe
brillantate di lacrime agli steli;
amicizia di rondini e sereni
tramati di pupille.
C'era una pace allora
senza tremori e maschere:
una sorella buona
d'umili panni, fresca nel suo viso.
Amor gonfiava piume alle colombe,
le crinoline ai mandorli,
i cori alle filande. Era l'aprile
sincero della terra
con le sue gote tremule di foglie,
i suoi capelli d'erba: un mite aprile
musicato dall'onda dei ruscelli
gorgheggiato d'allodole nei cieli.

II
Ma venne tempo di bufere e schianti:
una guerra perduta alle sorgenti
calata d'improvviso sulle folle
da un balcone di brividi. Quel tempo
che ogni cuore si spense, ogni canzone
ci moriva sul labbro
e l'ombra di Caino
ingrandiva le tenebre.
Pure i morti chiamavano
- dai tristi composanti - alle sorgive
dell'esistere umano, alle devote
chiese tra i monti, a pagine di neve
rimaste a custodire

le sillabe felici.

Ah, cuore delle notti milanesi
in ampio cerchio, balenante incendi
tra le case spaccate. Urlare di sirene
nel terror delle madri, accovacciate
sul tremore dei figli. Nell'abisso
ci franava la vita.

III

Poesia, memoria: nuvola. Si dipana
e svanisce nell'aria in Lombardia.
Ora discendo. Sento amaro il peso
d'una spoglia di fango, ripercorsa
d'aneliti celesti. Mi degrado
al vivere concreto, a queste pietre
frugate dai "martelli", massaccate
dai "bulldozers" potenti. Vibra il mondo
di clamori, d'antenne, d'illusioni.
Le stagioni fedeli che leggevo
dentro pagine d'aria
sono brandelli di ricordi al vento
da tremori sconvolto. L'avvenire
ha nuvolaglie, scarne gioie il sole,
stanchezza la parola.
Ah, non pensare,
non temere vecchiezza, non sapere
che un brivido m'attende, estremo addio
al vorticare dei pianeti, al fuoco
di razzi e di "satelliti". Potere,
potere in un rifugio ermo, una sera,
accogliere la morte - mio Signore -
col Tuo nome sul labbro, inavvertita,
come neve sull'albero spogliato
che regge il cielo con l'esangui dita.

Martino Vitali

(1) 1° Premio MADONNINA (all'omonimo concorso nazionale, conclusosi con solenne cerimonia al Circolo della Stampa - Palazzo Serbelloni - in Milano il 16.3.1963).

FORSE IL TUO CUORE...

Forse il tuo cuore, mia città di nido,
è qui, dove la notte
l'assorto viso illumina di sogni
a Donizetti, e fanno i sempreverdi
ala e presepio a melodie d'erranti
anime. E' forse in questa fiaba antica
d'umile mondo che s'apparta e cinge
un laghetto per bimbi, uno stupore
bianco di marmi e di memorie.

O forse è nel ritaglio,
della vecchia fontana in piazza Dante.
Dove cavalli, bardati di muschio,
alzan le zampe come marionette
e sfatano zampilli
nei cerchi d'acqua, intrisi dei tremori
d'una luna che veglia (innamorata?)
il tuo golfo d'approdo e l'alte vele
ammainate sopra la murata.

Martino Vitali

Dal magistrato

**"I numeri del lotto erano
truccati? No, non ci credo; e
poi non lo sapevo!... ed è per
questo che li avrei giocati?"
"Ma no dottore, no, manco-
perniente: il terno sulla ruota
di Milano, a me l'ha dato in
sogno l'Intendente".**

Eugenio Ginoulhiac

Procedure esecutive immobiliari: «nuovo» è «bello»?

Potremmo dire generalmente di sì.

Sicuramente infatti la 302/98, pur non avendo risolto l'ormai proverbiale disorganizzazione delle strutture statali che dovrebbero fornire al creditore i supporti documentali per l'azione esecutiva, ne ha, se non altro, neutralizzato l'influenza negativa.

La nuova legge infatti, prende atto della situazione di enorme arretrato della Conservatoria dei Registri immobiliari, da cui conseguiva la sostanziale impossibilità di ottenere la certificazione richiesta dall'art. 567, 2° comma, c.p.c. e quindi il "blocco" delle procedure, che restavano ferme per anni in attesa degli agognati certificati, consentendo che la documentazione necessaria possa essere "sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari" (Art. 1). E' doveroso ricordare, per la verità, che il nostro Tribunale aveva da tempo "aggirato l'ostacolo", ammettendo, con una sorta di interpretazione estensiva della norma vigente, una certificazione notarile in sostituzione della documentazione ipotecaria. Dal giugno '97 però anche l'orientamento dei giudici dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo era mutato e l'impossibilità di produrre una certificazione notarile, in luogo della documentazione catastale, minacciava di riportare nel caos le esecuzioni immobiliari, ripresentando il problema in tutta la sua evidenza.

La legge 302 è giunta quindi a proposito, delegando ai notai diverse attività strategiche del procedimento esecutivo, ma accollando anche alla procedura oneri aggiuntivi oltre quelli già previsti, da assolvere in tempi assai ristretti.

Pertanto l'imposizione, pena l'estinzione della procedura, del termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di vendita, stabilito dalla nuova normativa per il deposito di tutta la documentazione richiesta (tra cui è previsto anche il certificato di destinazione urbanistica) aveva posto un problema interpretativo in ordine alla decorrenza del termine stesso per le esecuzioni già pendenti; problema che, come è noto è stato poi risolto con successivo D.L. 328/98, convertito nella L. 399/98, entrata in vigore il 22 novembre 1998, che ha previsto termini gradualmente diversi (da quattro a dodici mesi) per le procedure in essere alla data dell'8 settembre 1998, in base alla data di deposito dell'istanza di vendita. Il nuovo impulso così dato alle procedure, che sono attualmente distribuite fra tre G.d.E., ha creato però notevoli disagi alla competente cancelleria del nostro Tribunale. La necessità di tenere ritmi forzati per predisporre circa 120-150 bandi d'asta a settimana, comporta inevitabilmente che vengano trascurati altri fondamentali adempimenti, con conseguenti sensibili ritardi, come ad esempio nella predisposizione dei decreti di trasferimento, che attualmente sono slittati a circa 6 o 7 mesi dall'aggiudicazione, comportando conseguentemente anche lo slittamento della distribuzione del ricavato ai creditori.

E' auspicabile che, considerata la particolare situazione si possa destinare altro personale alla cancelleria predetta, almeno fino a quando non si cominceranno effettivamente ad avvertire i benefici conseguenti ad un'altra significativa previsione normativa della legge 302, che consente al G.d.E. di "delegare ad

un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli artt. 576 e seguenti" (art. 3).

Il Collegio Notarile Distrettuale si è infatti da tempo attivato per la necessaria organizzazione e nel dicembre scorso è stata costituita l'"Associazione Notarile Bergamo 302/98", con sede nei locali di via S. Benedetto n. 2, al fine di curare le incombenze delle procedure immobiliari relative alla vendita all'asta, oltre che, nelle dichiarate intenzioni, di predisporre le certificazioni sostitutive attestanti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Fino alla decisione sull'istanza di vendita, formulata dal creditore avente diritto dunque, l'iter procedurale rimane sostanzialmente identico all'attuale, prevedendo il deposito da parte del procedente o di un "creditore intervenuto munito di titolo esecutivo", della certificazione notarile sostitutiva, predisposta a sue cure da un notaio di fiducia, entro il termine stabilito.

Va notato al riguardo che l'orientamento dei nostri Giudici sembrerebbe comunque quello di nominare a questo punto in ogni caso un C.T.U. ed in base alla relazione di questi decidere per il prosieguo, anche in ordine all'affidamento o meno delle operazioni di vendita ai notai, che in alcuni casi particolari potrebbe non apparire opportuna per svariate considerazioni.

Se tuttavia i notai, attualmente provvedono già alla redazione dei certificati, l'attività della "Associazione Notarile" che consentirà di dare attuazione anche alla norma di cui all'art. 3 della legge 302, che attribuisce al Giudice la facoltà di delegare anche le operazioni di vendita con incanto, potrà effettivamente iniziare a tempi brevi, anche se non brevissimi.

Finora infatti si può contare come riferisce il notaio Mauro Bolzoni, sulla disponibilità, già comunicata al Presidente del Tribunale di Bergamo, di una trentina di notai, tutti, ad eccezione di uno, facenti parte della nuova associazione, ma ancora non è stato effettuato il vero e proprio insediamento dei relativi uffici.

Va da ultimo al proposito rilevato, a mio avviso, la necessità di mantenere, nell'applicazione della nuova normativa, l'indipendenza che la stessa attribuisce alle due fasi d'intervento dei notai nell'esecuzione immobiliare.

Poiché infatti è possibile che i notai siano chiamati ad approntare la certificazione ipocatastale, ma non siano successivamente delegati dal Giudice a compiere le operazioni relative alla vendita, deve mantenersi la possibilità che le due fasi siano affidate a due notai diversi e non quindi necessariamente entrambe alla costituita Associazione.

In tal modo infatti si manterrà l'assoluta indipendenza della conduzione della procedura esecutiva, per la quale l'Associazione stessa deve fungere da sostegno organizzativo nello svolgimento degli incarichi una volta che siano stati delegati ai notai, senza però comunque condizionare l'impulso di parte che ciascun creditore può ritenere opportuno dare alla procedura per la miglior tutela dei propri interessi, anche nella fase iniziale, prima che il Giudice abbia deciso sull'istanza di vendita.

Alfredo De Liguoro

IL DIRETTORE INTERVISTA

Su suggerimento dell'amico e collega Pier Enzo Baruffi, Presidente Nazionale A.N.F., ed insieme a lui, mi sono incontrato con il nostro Presidente del Tribunale dottor Luigi Bitto per sottoporgli alcune domande.

La estrema disponibilità e la cortesia del dottor Bitto nel rispondere alle nostre domande rappresenta un avvenimento talmente notevole da indurmi a sopprimere, solo per questo numero, la usuale rubrica "Il Direttore risponde" per dare spazio, alla interessante intervista che mi auguro dia spunto ai nostri lettori per interventi, commenti e pareri che attendo da tutti Voi.

Le lettere che mi sono giunte verranno pubblicate nel prossimo numero.

1) DOMANDA: molti ritengono (anche Lei ne ha parlato recentemente) che una possibile soluzione dei problemi della giustizia possa venire dalla sua, diciamo "privatizzazione": non ritiene, signor Presidente, che la rinuncia sostanziale dello Stato a fornire il "servizio giustizia" sia l'ultimo passo verso la definitiva scomparsa di quel "senso dello Stato", di cui gli italiani sono da sempre scarsamente forniti?

RISPOSTA: l'incremento delle risoluzioni dei conflitti in materia di diritti disponibili, diverse dal giudizio ordinario e dalla sentenza costituente giudicato, che lo chiude, non significa privatizzazione della giustizia. Questa infatti si identifica col giudizio ordinario e con l'atto solenne, che lo conclude, e ha sempre costituito una delle funzioni primarie dello Stato. Tuttavia il Pubblico esercizio della funzione giurisdizionale è stato sempre in larga misura surrogato dal tentativo delle parti di trovare un accordo, prevedendo o interrompendo il giudizio, anche mediante il deferimento ad un terzo o a terzi della determinazione del punto più giusto di equilibrio tra gli interessi contrastanti.

L'arbitrato infatti era ben noto nel diritto romano (Iul. Dig 40, 5, 47, 2), nel quale l'arbitrator si distingueva dallo Iudex, perché, mentre quest'ultimo doveva pronunciare la propria decisione in base alla formula, espressa sul caso dal magistrato nella fase in iure, il primo era svincolato da tale obbligo, dovendo invece interpretare l'effettiva volontà delle parti.

Allo stesso modo non costituiscono deroghe al carattere pubblicistico della giurisdizione le varie forme, facoltative o anche obbligatorie, di prevenzione delle liti. Queste infatti non sono altro che strumenti, forniti alle parti per addivenire, qualora lo ritengano conveniente, alla composizione della lite.

In sostanza, bisogna entrare nell'ordine di idee secondo il quale il processo ordinario, coi suoi tre gradi di giudizio e la sentenza, che lo conclude, non è necessariamente il modo migliore di risolvere i conflitti, almeno in materia di diritti disponibili. Delineando una proiezione necessariamente un poco utopistica, al giudizio ordinario si dovrebbe ricorrere soltanto in caso di incertezza sulla interpretazione della legge, in modo da formulare la regola di diritto sul punto in questione, oppure, qualora ricorrano questioni di fatto incerte, e concernenti vicende complesse e delicate, tali da rendere opportuna la pronuncia del magistrato ordinario.

In tutti gli altri casi, almeno in teoria, non vi sarebbe ragione alcuna perché le parti non debbano pervenire ad accordo, applicando la regola di diritto, anche con l'aiuto di terzi chiamati o ad individuare tale regola, se è stata formulata, o a decidere pro bono et aequo. Ovviamente, purché non si tratti di pronunzie costitutive, come la dichiarazione giudiziale di paternità, lo scioglimento del matrimonio, o l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, materie nella quale la pronuncia del giudice ordinario è insostituibile. Mi sembra opportuno chiarire che

cosa intendo per regola di diritto. Ispirandomi alla definizione della scuola realistica nordamericana, "diritto è la possibilità di prevedere il comportamento di una Corte rispetto ad un fatto concreto" sarà mio impegno determinare nel Tribunale di Bergamo, nei limiti del possibile, una uniformità di pronunzie su tutte le questioni rilevanti, anche e soprattutto dopo l'avvento del giudice unico. E' inoltre mio intento riuscire a divulgare capillarmente gli indirizzi giurisprudenziali emergenti. In tal modo, sia i giudici onorari, sia gli organismi devoluti alla prevenzione delle liti, potranno avere precise indicazioni, sulle quali operare. Inoltre, qualora tale progetto possa essere realizzato, si può sperare nell'esercizio del "self restraint" da parte della classe forense, che potrebbe evitare le cause meramente "avventuriste".

2) DOMANDA: sempre nell'ambito dell'intervento dei privati nella soluzione delle controversie civili, sia sotto forma di "commissioni di conciliazione" che di procedure arbitrali, non ritiene che debba essere garantita la difesa tecnica?

RISPOSTA: L'ampiezza stessa, con la quale io sostengo il ricorso a forme alternative al giudizio per la risoluzione delle controversie, mi rende favorevole alla garanzia della difesa tecnica anche in tale sede, purché non si tratti di questioni meramente bagatellari, nel qual caso essa costituirebbe un eccessivo appesantimento.

3) DOMANDA: In una recente polemica è stato affermato (la fonte della notizia è il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano) che in media un giudice non deposita più di 80/100 sentenze all'anno: possiamo chiederLe, illustre Presidente, quale sia il dato di Bergamo, distinto tra il "civile" e il "penale"? E se non è adeguato a quello ritenuto sinora minimo (200 sentenze all'anno) come intende intervenire il Presidente del Tribunale per aumentare la produttività dei giudici bergamaschi?

RISPOSTA: Duecento sentenze civili all'anno sono decisamente troppe.

Inoltre non sono soltanto le sentenze a concludere il giudizio, bisogna considerare le conciliazioni, che spesso stanno dietro la cancellazione della causa dal ruolo: i 186 quater c.p.c., i provvedimenti cautelari in corso di causa, che spesso costituiscono una anticipazione del giudizio finale. Per quanto riguarda il Tribunale di Bergamo, la media aritmetica delle sentenze, depositate nel 1998 dai soli giudici civili, che sono stati in servizio ininterrottamente tutto l'anno, prescindendo dal contributo, per forza di cose limitato, dei presidenti di sezione, è 161, dato, che considero soddisfacente.

4) DOMANDA: Come ritiene, signor Presidente, debbano essere risolti i problemi degli spazi per gli Uffici giudiziari bergamaschi anche in previsione dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado?

RISPOSTA: Non essendo possibile nel breve periodo (giugno 1999) reperire una struttura idonea ad accogliere tutti gli uffici, bisogna organizzare dei nuclei separati, ma più che sia possibile vicini, con forti collegamenti telematici.

5) DOMANDA: Ritiene che gli uffici vadano separati tenendo conto del criterio "civile - penale" o anche del criterio "funzione requirente - funzione giudicante"?

IL DOTTOR LUIGI BITTO

RISPOSTA: *Ambedue i criteri di separazione sono validi. Tuttavia, l'auspicio, implicito nella domanda, di vedere la Procura della Repubblica logisticamente separata dal Tribunale, non può per il momento essere realizzato per carenza di spazi adeguati.*

6) DOMANDA: Possiamo chiederLe, signor Presidente, che opinione si è fatta del Foro bergamasco, anche nel confronto con quello milanese?

RISPOSTA: *A Bergamo si nota subito l'esistenza di una antica e gloriosa tradizione forense, che altrove si manifesta meno per l'ampiezza stessa del contesto. Tuttavia mi sembra che a volte si esageri.*

Mi ha lasciato molto perplesso il seguente caso: in seguito ad un ricorso ex art. 700 c.p.c., praticamente per l'utilizzo di una fontana in un cortile, forse di proprietà comune, forse di proprietà esclusiva di una delle parti, ma aperto all'accesso degli esterni, un Pretore, operante in una sede distaccata, aveva dato ragione ad una delle parti, compensando interamente le spese. La parte vittoriosa ha proposto reclamo chiedendo soltanto che esse fossero poste interamente a carico dell'avversario. A Milano una cosa simile non mi era mai capitata!

7) DOMANDA: Le chiediamo ora, signor Presidente, di farci un bilancio dopo il primo anno alla Presidenza del Tribunale: come ha trovato la situazione al Suo arrivo e quali sono i Suoi progetti circa l'organizzazione del nostro Tribunale e le Sue aspettative al proposito?

RISPOSTA: *Al mio arrivo la situazione del processo civile era a dir poco, precaria, soprattutto per l'esistenza di numerosi ruoli "congelati". Adesso, malgrado le difficoltà determinate dalla mancanza di un adeguato numero di Giudici Onorari Aggregati, ogni fascicolo pendente è comunque assegnato ad un giudice.*

8) DOMANDA: La sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo, dopo l'assegnazione del dottor Marongiu alle sezioni stralcio è al momento retta solo dal dottor Alfani e dal Presidente dottor Paolo Maria Galizzi, è prevista la designazione di un nuovo giudice delegato?

RISPOSTA: *L'attuale organigramma della sezione fallimentare è del tutto provvisorio. Non appena saranno stati coperti i due posti vacanti nell'organico del Tribunale, - il concorso per la copertura si sta attualmente svolgendo -, sarà individuato e nominato un terzo giudice, il quale assumerà il ruolo, che in origine era della Dott.ssa Tomassini.*

9) DOMANDA: All'entrata in vigore delle sezioni stralcio è conseguita la ripresa delle udienze per alcune delle tante cause di vecchio rito che da diversi anni erano "congelate": quante sono attualmente le cause ancora "congelate" e quali sono i tempi previsti per la ripresa delle udienze anche per queste ultime?

RISPOSTA: *Come ho già detto, ogni causa ha il suo giudice. La rifissazione delle udienze è in corso.*

10) DOMANDA: In vista della ormai prossima istituzione del Giudice Unico, quali sono i problemi da risolvere immediatamente anche a livello organizzativo?

RISPOSTA: *La riorganizzazione delle sezioni, secondo le linee*

già indicate dal CSM. In particolare, anche per ragioni logistiche, dovendosi utilizzare dei nuovi locali, verrà costituita la sezione delle esecuzioni, mobiliare, immobiliare e concorsuale.

11) DOMANDA: Premesso che le disfunzioni della giustizia bergamasca dipendono, precipuamente, dallo scarso numero dei magistrati assegnati, quali correttivi o riforme Lei suggerirebbe, signor Presidente?

RISPOSTA: *Non sono certo contrario ad un ulteriore ampliamento dell'organico, benché questo si presenti oltremodo difficile, a causa dell'ostinazione del Ministero sulle cosiddette riforme senza spese, che semplicemente non esistono. La mia strategia comunque, mira soprattutto, come ho spiegato rispondendo alla domanda n. 1, a deflazionare la domanda, favorendo tutte le forme conciliative possibili.*

12) DOMANDA: Posso chiederLe, dottor Bitto, se Lei conosceva l'esistenza del Sindacato forense che da poco si è riunificato con la sigla A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) il cui presidente nazionale è un avvocato bergamasco che fa parte anche dell'assemblea dell'OUA, in rappresentanza degli avvocati del distretto di Bergamo - Brescia? Come mai, secondo Lei, i massmedia danno grande rilievo ed importanza alle Camere Penali che raccolgono un limitato numero di colleghi che operano solo in questo settore e non all'OUA, Organismo rappresentativo di tutti gli avvocati italiani, e all'A.N.F., che è la più importante associazione forense?

RISPOSTA: *Conosco da lungo tempo ed ho sempre apprezzato l'opera del Sindacato forense. Non ho avuto modo di seguire gli ultimi sviluppi ed aggregazioni.*

13) DOMANDA: Nello svolgimento della propria funzione in ambito prettamente giornalistico, il direttore di questo giornale ha spesso indirizzato o riferito critiche al mondo dei magistrati; ritiene che tali critiche siano state eccessive o errate o, invece, tutto sommato, abbiano svolto il compito di segnalare disfunzioni realmente esistenti e di determinare correzioni di rotta?

RISPOSTA: *Ricevo molto saltuariamente la rivista D.R. e non ho avuto modo di rilevare critiche, di cui alla domanda. Allo stato perciò non sono in grado di rispondere.*

Un grazie sincero al dottor Bitto per la completezza delle risposte e per la chiarezza delle posizioni assunte.

Dirigere un Tribunale come quello di Bergamo, così "penalizzato" nel numero di giudici disponibili, non è certo facile e, per fortuna, sembrano finiti i tempi delle "grida" che con frequenza settimanale cambiavano ruolo e ruoli di giudici e cause.

Stiamo studiando delle "pagelle" per il nostro tribunale per redigere le quali avremo bisogno della collaborazione sia dei lettori che del Presidente: ci contiamo.

L'erba del vicino è davvero più verde?

S spesso, esaminando alcuni "mali" del nostro sistema giudiziario, mi sono chiesto, con qualche imbarazzo, visto che da poco bazzico per le aule del Tribunale, se fosse mai possibile risolverli prendendo a modello gli ordinamenti processuali di altri paesi.

Non si tratta di un eccesso di esterofilia e nemmeno un tentativo di mitizzare altre realtà che, guardando l'apparenza dei fatti, raggiungerebbero un buon livello di efficienza; si tratta solo di un timido tentativo diretto a dare alcune risposte a domande per troppo tempo rimaste inascoltate.

L'analisi comparativa che mi accingo a fare, considerando il processo penale di common law statunitense, vuole cogliere quel che c'è di buono in un sistema giudiziario profondamente differente dal nostro che occupa pertanto una posizione diversa da quelli dell'area continentale di civil law.

Il sistema penale americano è caratterizzato da un'enorme autonomia, da parte degli organi che lo compongono, infatti queste strutture (l'autorità di polizia, gli uffici della pubblica accusa, i magistrati giudicanti, gli organi dell'esecuzione) sono incorporate in singoli sistemi che, uniti fra loro, permettono il funzionamento della giustizia.

La polizia infatti è posta sotto il controllo dell'autorità cittadina, in particolare del Sindaco; l'organo della pubblica accusa è per lo più eletto a livello di contea, come i magistrati giudicanti, anche se questi ultimi possono inoltre essere nominati dal Governatore dello Stato; gli organi dell'esecuzione e penitenziari invece sono strutturati a livello statale. Appare chiaro che una tal struttura non può essere immune da condizionamenti politici, in genere provenienti dal partito di appartenenza, come pure dalla pubblica opinione, sempre più attenta al numero di condanne inflitte e all'entità delle pene comminate.

Spesso accade che alle quattro strutture sopra elencate corrisponda un diverso potere politico, con esigenze e pressioni differenti, il che può portare a una lotta intestina diretta a offuscare il lavoro dell'altro organo appartenente ad un diverso partito; sovente accade infatti che il capo della polizia, nominato dal sindaco, consegna un certo numero di delinquenti al *public prosecutor* badando bene però di non fornirgli prove inconfutabili per non permettere così a quest'ultimo di ottenere una condanna certa.

In questo caso, alle prossime elezioni, il giudice della pubblica accusa, chiamato a render conto del suo operato davanti alla collettività, non avrebbe al suo attivo un curriculum particolarmente edificante, come invece potrebbe averlo il sindaco che, attraverso l'alto coefficiente di denunce presentate dalla "sua" polizia, avrebbe dato prova di notevole efficienza, soprattutto se paragonato allo scadente risultato ottenuto dal district attorney.

Tuttavia anche il pubblico ministero può attribuire ad altri la colpa affermando, ad esempio, che se la criminalità resta impunita è sicuramente dovuto ai giudici che, rilasciando troppi colpevoli,

ostacolano il corso della giustizia.

Gli organi dell'esecuzione penitenziaria invece giustificano le loro inefficienze rifugiandosi nel facile argomento della scarsità delle risorse finanziarie, del sovraffollamento delle carceri e della mancanza del personale per seguire individualmente il trattamento educativo.

Vorrei, quale ultima analisi, soffermarmi sulla singolare procedura del *plea bargaining* (patteggiamento) in cui l'imputato negozia la sua ammissione di colpevolezza ottenendo dalla corte una promessa di clemenza (*sentence bargaining*).

Al reo infatti verrà comminata una pena specificatamente indicata entro una certa rosa di soluzioni; può così accadere, ad esempio, che l'imputato si dichiari colpevole di un reato se in cambio non si esercita l'azione penale per altri reati a lui contestati. A volte, di fronte ad un'ammissione di colpevolezza, possono venir riformulati altri capi di imputazione come accade ad esempio alla persona accusata di un omicidio volontario a cui viene derubricata l'imputazione a omicidio colposo. In tutte queste situazioni all'imputato non è stata promessa l'applicazione di una pena specifica ma la rinuncia a perseguire un certo numero di reati e ciò per evidenti motivi relativi al carico di lavoro giudiziario: ridurre il volume degli affari giudiziari e far risparmiare tempo ai giudici che così possono dedicarsi ad altri processi. Può capitare tuttavia che l'imputato non

intenda esercitare il suo diritto a patteggiare la pena ma ciò potrebbe esporlo al rischio di una condanna particolarmente severa.

Essendo l'elettività, come già ampiamente specificato, il sistema prevalente per l'accesso alla carica negli ordinamenti federali ciò rende quasi inevitabile il ricorso al patteggiamento per raggiungere quei livelli di conviction rate (percentuale delle condanne ottenute) che assicurano al magistrato Chances di rielezione o di ingresso in circuiti giudiziari di maggior prestigio.

Questo panorama potrebbe dare al lettore un'immagine di un sistema penale caotico e disorganizzato tuttavia, anche se pare difficile crederlo, non è del tutto così in quanto, al suo interno, operano dei fattori stabilizzanti che armonizzano il sistema; ciononostante permangono notevoli distorsioni del principio cardine, tanto importante nel sistema di civil law, che ribadisce *nullum crimen nulla pena sine lege*.

Ora, valutato attentamente quanto sopra descritto, non mi sento di considerare il nostro diritto, nel caso specifico, il nostro codice di procedura, peggiore di altri, pur ammettendo che, considerate le nostre storiche tradizioni, forse abbiamo qualche responsabilità in più rispetto agli altri paesi. Per ora, non ci rimane altro da fare che consolarci curiosando, in cerca di alibi, negli ordinamenti di altri Stati in attesa di una riforma della giustizia che ridia lustro alle nostre nobili origini.

In margine al Convegno A.STA.F. di Latina

Le parole più belle pronunciate sulla nostra Stampa Forense al Convegno, sono state, a giudizio unanime, quelle di Lucia Pozzi, Capo della Redazione romana di Italia Oggi: "L'Astaf fa un lavoro egregio e noi come Italia Oggi ospitiamo ogni giovedì nella rubrica "la rassegna forense" le 50 testate aderenti all'associazione. Le riviste dell'Astaf rappresentano un imponente patrimonio culturale, un mondo di idee, di proposte, di riflessioni, di studi, di ricerche e di dati che sono eccezionali. Vanno dalle questioni previdenziali ai fatti fiscali, alle questioni legate alle riforme normative, ai problemi di politica giudiziaria più generale. Questo patrimonio culturale e di idee non può andare smarrito o snobbato. Gli avvocati potrebbero essere veramente una forza sociale perché muovendosi con questo patrimonio di idee hanno un peso che in Italia neppure s'immagina. Però l'Avvocatura deve fare al suo interno un discorso di maggiore chiarezza perché all'esterno si capisca un poco di più e meglio".

L'ASSEMBLEA DELL'ORDINE VISTA DA UN PRATICANTE

L'Assemblea degli iscritti all'ordine degli Avvocati di Bergamo tenutasi il giorno 5 febbraio scorso ha registrato una novità: per la prima volta, infatti, l'invito a essere presenti è stato esteso espressamente dal Presidente, avv. Tacchini, anche ai praticanti. E' stata questa un'occasione importante per osservare con gli occhi del neofita la professione e l'attività giudiziaria dall'interno del nostro ordine professionale.

La partecipazione, tuttavia, non è stata molto sentita, perché a parte il sottoscritto (cui l'invito è stato prontamente girato dal proprio dominus), non sono intervenuti in tutto più di cinque o sei dottori: numero di per sé basso, ma non troppo, se rapportato a quello delle presenze degli avvocati, che nel momento di massima partecipazione non ha dato l'impressione di superare le trenta unità.

La scarsa partecipazione ha rappresentato sicuramente un elemento di sorpresa per chi scrive, che pensava ad un afflusso più massiccio di iscritti, immaginando il momento quasi solenne rappresentato da tale assemblea. Il risultato finale è sembrato invece quello di una riunione di "soli noti", vale a dire di assidui ma sparuti frequentatori. La sensazione che il sottoscritto ha ricavato da questa situazione è stata quella, purtroppo, di un sostanziale disinteresse della classe forense per questo appuntamento, che è stato l'occasione per fare il punto sull'attività svolta dall'Ordine degli Avvocati e sui problemi (non pochi) che si sono presentati nel corso dell'anno 1998. Il numero dei presenti è sembrato praticamente irrisorio soprattutto dopo che la relazione del Presidente ha ufficializzato i dati degli iscritti all'albo degli avvocati per il 1998: ben 724! Non sembra però plausibile un simile disinteresse, anche perché la realtà forense, così come affiora dalle relazioni presentate e lette, interessanti e ricche di dati, si è mostrata subito complessa ed alquanto problematica, sfaccettata in molteplici aspetti, tutti concatenati tra loro. La relazione del Presidente ha toccato tutti i punti più importanti, soffermandosi su questioni che più o meno direttamente riguardano anche i praticanti. Il tema più scottante, in questo senso, è stato quello relativo alla Cassa di Previdenza, sulla quale si è posato l'interesse dello Stato, cui non dispiacerebbe affatto assoggettarla al proprio esclusivo controllo. La questione è stata illustrata con molta schiettezza, talvolta quasi con drammaticità, ed alla fine l'impressione (forse errata o imprecisa) ricavata da chi, come il sottoscritto, era digiuno da qualsiasi cognizione in merito, è stata quella per cui una simile ingerenza da parte dello Stato potrebbe portare a delle pesanti disfunzioni del servizio previdenziale fornito dalla Cassa. Nel prosieguo dell'esposizione, è stato dato ampio spazio alle attività per le quali il Consiglio dell'Ordine si è reso promotore o partecipe, evidenziando l'impegno profuso nell'intrecciare e mantenere rapporti con gli

ordini di altri circondari, nonché con le organizzazioni nazionali. Infatti, il continuo riferimento ai rapporti con il C.N.F. e l'O.U.A. ha mostrato la consapevolezza dell'importanza dell'unità della classe forense, che si deve porre come interlocutore obbligato per qualsiasi progetto riguardante l'ambito della giustizia, sia su scala locale che nazionale.

L'approfondimento delle questioni relative alla realtà locale ha confermato ciò che i praticanti hanno constatato di persona: lo stato comatoso della giustizia.

Tale situazione non è imputabile ai giudici, i cui rapporti con la classe forense sono, come ha detto il Presidente Tacchini, improntati a reciproco rispetto e collaborazione, ma piuttosto all'organizzazione ed alla struttura degli uffici giudiziari. E' stata così rimarcata la carenza di magistrati (sempre troppo pochi rispetto alla mole delle cause), anche se chi scrive, pur essendo agli inizi, basandosi sull'esperienza maturata finora, si domanda se qualche giudice in più possa rappresentare la soluzione ai problemi o se, invece, ci sia qualcos'altro (e di più profondo) che non funziona come dovrebbe.

Anche il tema dell'"edilizia giudiziaria" è stato accuratamente illustrato, con tutte le proposte (sicuramente sensate) avanzate dalle parti più direttamente coinvolte. Nulla è stato fatto, ma se non altro si è riusciti a scongiurare il trasferimento del Tribunale nella zona sita oltre la cinta ferroviaria, evitando così tutti i disagi conseguenti.

Alla fine delle relazioni, gli interventi dell'avv. Dolci, sulla questione della Cassa, e dell'avv. Baruffi, che ha fatto il punto dell'attività svolta dall'O.U.A., hanno completato con autorevolezza alcuni dei temi affrontati nel corso dell'Assemblea, ponendo il sigillo alla seduta, conclusasi con l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo che, dopo alcuni chiarimenti ed approfondimenti, è avvenuta all'unanimità.

Per i praticanti che hanno aderito all'invito, tuttavia, questa è stata un'esperienza sicuramente formativa (oltre che, finora, unica nel suo genere) proprio perché ha consentito loro di approfondire alcuni aspetti delle problematiche che si pongono quotidianamente nel lavoro professionale, di cui non sempre, nel corso del tirocinio, è possibile rendersi conto, in quanto tale fase è prevalentemente caratterizzata dall'apprendimento dell'aspetto "tecnico" della professione. E' stato pertanto utile questo inserimento, anche se talvolta non è stato facile cogliere l'essenza delle varie questioni proposte nel corso del pomeriggio. E' auspicabile, quindi, che questa iniziativa dell'Ordine non rimanga isolata, ma che l'invito ai praticanti diventi una consuetudine, nella speranza che, la prossima volta, l'occasione sia colta da più iscritti.

Massimiliano Mapelli

SUITE BERGAMASQUE OPUS 9

1-Prelude

Gli avvocati penalisti fanno repubblica a sé. Non sappiamo se siano affetti da delirio di onnipotenza o da che altro. La controversia sull'art. 513 del codice di procedura penale è senz'altro estremamente importante. Grave è stata la decisione della Corte Costituzionale e lenta e contraddittoria è l'iniziativa del legislatore per risolvere la questione conformemente ai diritti dell'uomo. Ma allora perché agire da soli, perché non coinvolgere l'intera avvocatura attraverso i suoi organismi istituzionali e rappresentativi? Perché i penalisti dichiarano autonomamente uno sciopero di un mese senza consultare nessuno, come se avessero la

privativa del diritto? Le prime donne non ci sono mai piaciute. Figurarsi quando al posto delle donne ci sono gli avvocati.

2-Menuet

Di Pietro è stato prosciolto. Ne siamo contenti. Ha incontrato un giudice senza Pool dietro lo scranno.

3-Clair de lune

Canto notturno di un avvocato errante dell'O.U.A.

"Che fai tu, Leonardi, in Roma? Dimmi, che fai, silenzioso Leonardi?"

4-Passepied

Come sanno i nostri affezionati lettori siamo molto curiosi e ci chiediamo come mai Antonio Rodari, in una lunga intervista rilasciata al Giornale di Bergamo (due pagine complete di fotografie), ricordi di essere stato presidente di quasi tutto (persino dell'Associazione ex Allievi del liceo Paolo Sarpi), ma non di esserlo stato per una decina d'anni dell'Ordine degli avvocati. Chi svelerà il mistero?

Saint-Germain-en-Laye, 1° febbraio 1999
Claude Debussy

De Gustibus

News

A black and white portrait of Giuliano Pellegrini, a middle-aged man with short, light-colored hair, wearing glasses and a dark shirt. He is smiling slightly and looking directly at the camera. The background is out of focus, showing what appears to be an outdoor setting with other people.

Giuliano Pellegrini

Alla ricerca della perfezione

• Top wines bresciani • Lo Sforzato della Valtellina

Gigi de Simone pizza al metro

Provati per voi: Taverna '800, Bottega dei sapori, Osteria del Santo Bevitore

Cessazione di collaborazione tra JEINET e BNL

Da informazioni avute da JEI-NET, che vengono comunque inviate via e-mail ad ogni abbonato, alla data del 31/1/1999 la collaborazione tra JEINET e BNL Multiservizi deve ritenersi cessata.

Le due società, infatti, hanno di comune accordo deciso di ritirare dal mercato il prodotto "JEINET, l'abbonamento a Internet per l'avvocato e il giurista", che assicura, fino alla prossima scadenza, la continuazione degli abbonamenti sottoscritti prima del 30 gennaio 1999.

A partire dal 1° febbraio 1999, quindi, i rinnovi e i nuovi abbonamenti saranno da sottoscrivere separatamente: chi vorrà abbonarsi o rinnovare l'abbonamento ad Internet dovrà rivolgersi, nel caso non si voglia scegliere un nuovo provider, alla "NetTime" (BNL) tramite la specifica pagina web (www.ntt.it) o tramite i negozi Buffetti; chi vorrà inve-

ce rinnovare o sottoscrivere un abbonamento a JEINET dovrà utilizzare lo specifico servizio nel sito "www.jei.it".

Gli abbonamenti in corso e già rinnovati prima del 31/1/1999 avranno regolare continuazione fino alla loro naturale scadenza.

Per accordi intercorsi tra JEINET e BNL, fino al 31 luglio '99 i pacchetti di abbonamento che sono ancora depositati presso la sede del Sindacato potranno essere comunque utilizzati solo come abbonamento alla Net-Time e con costi non ancora indicati dalla BNL ma che dovrebbero essere nell'ordine di circa L. 240.000.= oltre IVA per un anno di abbonamento con possibilità di collegamento alla rete 24 ore su 24 e con 3 caselle di posta elettronica. Ulteriori informazioni saranno disponibili presso la sede del Sindacato.

Roberto Mazzariol

I risultati delle elezioni del S.P.F. del 25 febbraio

Nuovo Consiglio Direttivo

Abbatiello Avv. Antonio
Capelli Avv. Angelo
De Biasi Avv. Giovanni
Galli Avv. Antonio Maria
Giannetta Avv. Mario
Introvini Avv. Daniela
Mazzariol Avv. Roberto
Mazzocchi Avv. Simona
Piombi Avv. Lucio

Revisori dei conti

Asdrubali Avv. Massimo
Barone Avv. Roberto
Bigoni Avv. Alessandro

Probiviri

Bianchi Avv. Vincenzo
Mangiola Avv. Pasquale
Offredi Avv. Franco

Comitato speciale

Abati Avv. Simona
Baj Avv. Luca
Marchese Avv. Dario

CEPU

"Gli specialisti dell'apprendimento"

**Centro Europeo per la
preparazione universitaria**

**Via Camozzi, 119
24121 Bergamo
tel. 035 244253
fax 035 245486**

Rapporti tra azione civile e azione penale

L'art. 75 c.p.p. disciplina una interessante serie di casi inerenti il rapporto tra il soggetto persona offesa dal reato ed il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal fatto ingiusto altrui, con particolare riferimento alle condizioni, modalità ed effetti del passaggio dall'azione in sede civile a quella in sede penale, e viceversa.

E' opportuno, a nostro avviso, sottoporre all'attenzione del lettore alcune peculiarità.

La prima concerne i termini per la costituzione di parte civile nel processo penale. La pendenza di un processo civile all'atto della celebrazione del dibattimento non consente una deroga al termine ultimo per la costituzione in sede penale, che resta, in modo invariato, quello dell'apertura del dibattimento.

Suscita interesse il fatto che il Legislatore abbia precluso, alla persona offesa del reato, la possibilità di costituirsi oltre il termine di apertura del dibattimento, mentre avrebbe potuto prevedere un sistema di decadenze per il caso di "tardiva" costituzione, al fine di evitare una regressione del processo e la presentazione delle cosiddette "prove a sorpresa" della parte civile.

Comunque sia, l'intera disciplina sull'istituto "parte civile" è imperniata su almeno due elementi che si bilanciano tra di loro: da una parte, il consentire l'accertamento del diritto al risarcimento della persona offesa dal reato in una sede (quella penale) che non è "propria", e dall'altra, evitare che, da questo vantaggio, la persona offesa dal reato stessa possa profittare dallo spostamento della propria pretesa da una sede all'altra, quando nella prima l'accertamento del proprio diritto non stia dando l'auspicato esito positivo.

La soluzione offerta dall'art. 75 non consente, è utile precisarlo, di cadere nella prospettata possibilità che sullo stesso fatto possano coesistere due giudicati distinti e contrastanti che siano frutto di procedimenti in cui il danneggiato è stato parte processuale. Altro spunto di riflessione è fornito dalle conseguenze che si verificano nel processo civile dal passaggio del-

l'azione in sede penale.

Il trasferimento dell'azione può avvenire semplicemente con l'atto di costituzione di parte civile. Non è richiesto alcun formalismo per quanto attiene al procedimento civile in corso.

Infatti, il giudice civile è tenuto a rilevare d'ufficio ciò che deve essere interpretato come una rinuncia tacita all'azione.

Ed il fatto curioso è che l'art. 306 c.p.c., relativamente al processo civile ordinario, prevede la necessità dell'accettazione della rinuncia, al fine di consentire all'altra parte la possibilità di ottenere comunque un accertamento del diritto conteso.

L'ipotesi in esame, invece, consente la rinuncia di una parte ipso jure, senza che quindi la volontà degli altri contendenti possa influire.

Altra anomalia è ravvisabile nel fatto che, avvenuto il trasferimento dell'azione, il giudice penale liquida le spese processuali (in caso di condanna dell'imputato) sostenute dalla persona offesa dal reato in sede civile, come se, per la parte civile, l'azione penale fosse la naturale prosecuzione di quella civile.

Ma a nostro parere, se la rinuncia agli atti del giudizio civile equivale all'estinzione stessa del processo, non è certo quale sarebbe stato l'esito della lite in quella sede, e pertanto chi sarebbe stato condannato alle spese del procedimento; tuttavia, il codice di procedura penale prevede che la condanna alle spese di lite sostenute per il processo civile consegua alla condanna dell'imputato nel procedimento penale.

Quanto detto deve essere considerato con particolare riferimento al fatto che quando vi è estinzione di un processo civile, non vi è alcuna condanna di una delle parti sul *petitum*, e tanto meno sulle spese del giudizio, condanna quest'ultima che dovrebbe generalmente seguire il principio di soccombenza.

Come dicevamo prima, l'art. 82 c.p.p. riconosce la facoltà per la persona offesa dal reato di esperire un'azione in sede civile a seguito della rinuncia o revoca della costituzione di parte

civile nel processo penale.

Ciò significa che la rinuncia alla costituzione di parte civile potrebbe costituire un valido strumento per evitare una sentenza a sé sfavorevole di assoluzione dell'imputato.

L'art. 75 n. 3, proprio per evitare questo potenziale sfruttamento degli istituti processuali ad esclusivo vantaggio della parte civile, prevede che il processo civile, iniziato dopo la costituzione della persona offesa dal reato in sede penale, resti sospeso in attesa di definizione del processo penale. E' pacifico che l'iniziativa in sede civile costituisce revoca della costituzione di parte civile.

Ma cosa accade qualora l'imputato opti per un rito alternativo dopo la costituzione della persona offesa dal reato, la quale abbia in precedenza rinunciato all'azione civile?

Nel caso di patteggiamento, il giudice penale, pur non entrando nel merito dell'*an* e del *quantum* del risarcimento, liquida le spese sostenute dalla parte civile anche nel processo civile.

La persona offesa dal reato avrà, fino a quel momento, "perso" l'azione, ma non il diritto al risarcimento del danno. Ma è chiaro che il processo civile, iniziato prima della costituzione nel processo penale, non può in alcun modo essere continuato, perché già estinto.

Pertanto si renderà necessario intraprendere un nuovo ed autonomo procedimento civile di accertamento della responsabilità del condannato.

Quanto all'ipotesi di giudizio abbreviato, è rilevante il momento in cui avviene la costituzione: se prima dell'ordinanza che dispone detto rito, la parte civile potrà rinunciare alla propria costituzione, e così intraprendere un autonomo giudizio civile che, eccezione alla regola, non verrà sospeso; viceversa, la costituzione oltre detto provvedimento equivarrà ad accettazione del rito, ed una eventuale azione civile a seguito di rinuncia o revoca della costituzione di parte civile sarebbe sottoposta alle regole generali.

Luca Bay e
Dario Marchese

Striscia la notizia del foro

❖ Finalmente il Comune di Bergamo ha messo in opera sulla scalinata esterna del Palazzo di giustizia i corrimano per l'accesso degli handicappati. Non sono esteticamente gradevoli e, in ogni caso, non risolvono il problema per chi è in carrozzina. Ma speriamo che sia soltanto il preludio ad un intervento radicale ed esteticamente più accettabile. Qualche fanatico (quelli che cambiano macchina se si rompe l'accendisigari) penserà subito alla costruzione di un nuovo Palazzo di Giustizia. Calma e gesso. Come non scritto.

❖ Il 19 e 20 marzo si terrà a Bergamo una seduta itinerante del C.N.F. Se la partecipazione all'importante manifestazione del foro bergamasco sarà pari a quella verificatasi all'ultima assemblea dell'Ordine, Bergamo ci farà una figura grama. Sono d'accordo con coloro che hanno proposto l'istituzione di una "tassa di non partecipazione". Chi non dedica un "attimino" del proprio prezioso e redditivo tempo al bene comune paghi almeno la decima. Sì, il 10% di 1/365° dell'imponibile IRPEF.

❖ Mario Giannetta meriterebbe di riscuotere in proprio la tassa di cui sopra. Non solo è sempre presente e disponibile, ma sforna idee e documenti a getto continuo. Mettendo in crisi i suoi amici, che hanno meno vitalità e iniziativa di lui. Forza Mario!

❖ Buono e abbondante l'ultimo numero di D.R. Peccato che dall'articolo in prima pagina, del presidente del Sindacato, sino a quello a pag. 15 compresa, del nostro rappresentante all'O.U.A., in ben quattro pezzulli si è parlato delle dichiarazioni insensate del presidente D'Alema, in sede di insediamento del suo governo. Mi è parsa un'esagerazione. Anche se la statura dell'uomo lo meritava. O no?

❖ Le SS stanno lavorando a pieno ritmo. Una causa congelata nel luglio 1997 è stata rifissata per il gennaio 2000. La soluzione finale s'avvicina sempre più rapidamente.

Il Riccio

Sull'ultimo numero di D.R. avevamo pubblicato la lettera del collega Mario Giannetta al Presidente della Repubblica. Ecco la risposta.

SEGRETERIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Ufficio per gli affari giuridici
e le relazioni costituzionali

Roma, 17 dicembre 1998

Egregio avvocato Giannetta,
mi riferisco alla lettera da Lei indirizzata al Presidente della Repubblica.

L'eccessiva lentezza della giustizia è un male purtroppo antico e grave, che incide negativamente sull'ordinato svolgersi della vita associata e che ha radici molteplici e complesse, tra le quali si devono certamente annoverare innegabili disfunzioni dell'apparato giudiziario (come l'inadeguatezza di taluni organici o delle necessarie attrezzature, connessa a ben noti problemi di bilancio), ma altresì fenomeni di diversa natura, non sempre imputabili ai pubblici poteri (come la grande attenzione per la tutela dei diritti della difesa di tutte le parti, che talvolta appesantisce le procedure, ma che costituisce anche la garanzia migliore di un processo giusto, o come una litigiosità a volte esasperata e futile che grava gli uffici giudiziari di cause bagatellari).

Le ricordo che su questo grave problema, il Presidente della Repubblica si è pronunciato più volte, richiamando l'attenzione delle Autorità competenti. Egli tuttavia non può svolgere interventi puntuali, non essendo titolare di poteri di iniziativa legislativa.

Distinti saluti

*p. il Direttore
(dr.ssa Paola De Martiis)*

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

ABDULLAH OALAN deve avere un processo equo e giusto, con tutte le garanzie necessarie per la sua difesa e, quindi, essere assistito da difensori di fiducia, liberamente scelti, che partecipino agli interrogatori e a tutti gli atti indispensabili senza divieti illegittimi.

Desidero sgombrare il campo da ogni possibile equivoco.

Non si tratta di condividere una ideologia o di solidarizzare per un'etnia, schierandosi politicamente, magari acriticamente, contro una parte, né di privilegiare un imputato conosciuto e rappresentativo, dimenticando migliaia di uomini e donne senza nome nella stessa condizione.

A chiunque ripugnano la violenza psicologica, la tortura e la detenzione degradante e inumana, ma gli avvocati devono anche gridare e manifestare l'avversione e la contrarietà per ogni processo che non si celebri, nei confronti di ogni individuo, in posizione di piena uguaglianza, con una pubblica ed equa udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Tutti gli avvocati siano idealmente con Ocalan in aula (e con ognuno dei mille non imputati senza volto).

Tutti gli avvocati pretendano dagli Stati di qualunque latitudine e forma di governo il rispetto dei diritti della difesa ed esprimano, con decisione e fermezza, la volontà di non subire passivamente i tentativi di soppressione delle più elementari regole di giustizia.

Che il Direttivo del nostro Sindacato si faccia portavoce dell'istanza nelle sedi più opportune, anche internazionali, perché questa è una battaglia da non perdere.

Non solo in casa mia posso e devo sentirmi garante delle libertà e dei diritti civili, ma ovunque, perché me lo impone la coscienza e l'etica dell'essere uomo.

Paolo Monari

CITTA'
in tasca

Per i vostri annunci:
Tel. 035/249075 - Fax 035/230606
INTERNET:
<http://www.uninetcom.it/lavoce>
E. MAIL:
edinord@uninetcom.it

Anno XX
Dal 27/2 al 5/3/99

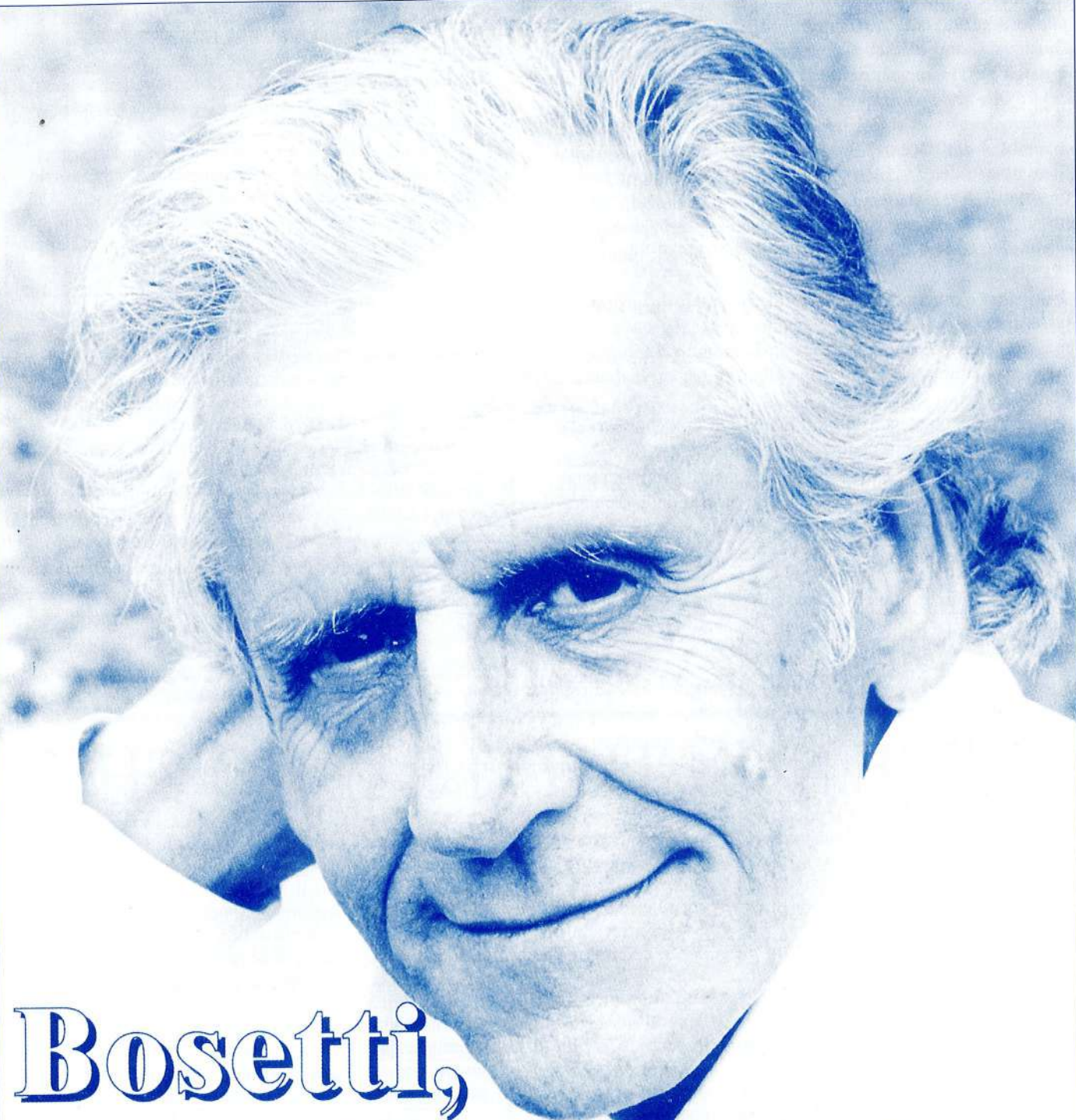
L. 3.000

n. 8

di Bergamo **La Voce**

SETTIMANALE DI CRONACA - SPORT - INSERZIONI GRATUITE

EDINORD - Sped. in A.P. - art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo



**Bosetti,
una vita sul palco**

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

◆ NOTIFICAZIONI ◆

“Poiché la notificazione di un atto processuale ad una persona fisica va eseguita secondo quanto previsto dagli artt. 138 e 139 c.p.c., qualora (come nel caso in esame) la persona interessata abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato, non può esservi dubbio circa la legittimità della notificazione presso la residenza del destinatario risultante dal registro anagrafico e, d'altro canto, l'art. 44 2° comma c.c., stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza (dimora abituale); il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi di buona fede, deve essere comunque denunciato nei modi di legge (art. 44 1° comma) e nella specie tale denuncia, con conseguente cancellazione, è avvenuta in data posteriore rispetto a quella della notificazione.”

Tribunale di Bergamo - Sezione Terza Civile. Sentenza del 3 dicembre 1998. Giudice estensore dott. Giancarlo Pesce.

◆ ATTI SESSUALI CON MINORENNE ◆

“La legge 15 febbraio 1996 n. 66 ha sostituito il capo I del titolo IX del libro secondo e agli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale, abrogandoli espressamente; ha modificato radicalmente il precedente assetto normativo in materia, attribuendo una diversa collocazione sistematica al nuovo delitto di “violenza sessuale”, nell'ambito del quale sono state ricondotte - previa unificazione - le originarie fattispecie delittuose della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, in precedenza rispettivamente contemplate negli artt. 519 e 521 c.p.

Secondo la *ratio* della richiamata riforma, non può non attribuirsi autonomia concettuale, giuridica e sanzionatoria alla previsione di cui all'art. 609 quater c.p., contenendo essa un *quid pluris* costituito non solo dalle modalità dell'azione ma anche dalle particolari condizioni della vittima. Codesti elementi inducono il Collegio a ritenere che si versi in presenza di una autonoma previsione incriminatrice, piuttosto che di una previsione a carattere circostanziale, con tutto ciò che ne consegue (ad esempio, in termini di giudizio di bilanciamento tra circostanze).”

Tribunale di Bergamo - Prima Sezione Penale. Sentenza del 6 novembre 1998. Presidente estensore dott. Vittorio Masia.

◆ RAPINA IMPROPRIA ◆

“Per giurisprudenza assolutamente pacifica e costante la violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 c.p., consiste nella esplicitazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, purché idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa, ed a vincere l'azione del soggetto passivo tendente o a recuperare la refurtiva o ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità. Detta violenza può, quindi, consistere anche in una semplice

spinta o in uno strattone, o nel divincolarsi o comunque nel mettere le mani addosso al derubato.”

Tribunale di Bergamo - Seconda Sezione Penale. Sentenza del 3 novembre 1998. Giudice estensore dott. Donatella Nava.

◆ REVOCATORIA FALLIMENTARE ◆

“Nell'ipotesi scolpita dall'art. 67 2° comma L.F. spetta al curatore l'onere di provare la conoscenza in capo all'*accipiens* dello stato di insolvenza.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la conoscenza deve essere effettiva, non essendo sufficiente la mera conoscibilità da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, precisando tuttavia che l'azione revocatoria ben può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tali da far presumere, quindi, l'effettiva *scientia decoctionis* da parte del creditore stesso (cfr. Cass. 7.8.1997 n. 7298; 23.1.1997 n. 699; 6.12.1996 n. 10886 ed altre).”

Tribunale di Bergamo. Dott. Luciano Alfani in funzione di Giudice Unico. Sentenza del 22 ottobre 1998.

◆ STUPEFACENTI ◆

“Il fatto ascrivibile al prevenuto deve ritenersi di lieve entità ed integra, pertanto, l'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90. La condotta in questione è, infatti, annoverabile tra le attività di piccolo spaccio, come si desume dalla circostanza che l'attività delittuosa si svolgeva direttamente sulla pubblica strada senza alcuna organizzazione o predisposizione di mezzi e che il prevenuto era in possesso di una modesta quantità di stupefacente, comunque di entità tale da poter escludere l'esistenza di un “giro d'affari” superiore a quello del piccolo traffico.”

Tribunale di Bergamo - Seconda Sezione Penale. Sentenza del 22 ottobre 1998. Giudice estensore dott. Donatella Nava.

◆ ONERE PROBATORIO ◆

“Non grava sull'attore l'onere di fornire prova del diritto di proprietà o comunque del titolo in forza del quale è legittimato al possesso o alla detenzione del bene: l'attore non ha rivendicato la proprietà del bene, ma ha semplicemente proposto domanda di restituzione, azione di natura personale che trova il proprio fondamento nel venir meno - o nella mancanza *ab origine* - del titolo in base al quale la cosa è stata consegnata, cosicché è onere dell'attore interessato alla mera riconsegna del bene, e non al riconoscimento del diritto di proprietà, dimostrare che la cosa è stata consegnata in base ad un titolo e che questo è successivamente venuto meno per qualsiasi causa.”

Tribunale di Bergamo - Sezione Prima Civile. Sentenza del 18 giugno 1998. Giudice estensore dott. Luciano Ambrosoli.

C'È CHI APPREZZA IL CAMBIAMENTO E CHI LO GUIDA.

Alcuni si preoccupano delle opinioni altrui. Altri invece, le influenzano.

Sono persone che con le loro scelte, creano nuove correnti di pensiero, nuovo progresso.

Un progresso che per Lexus è il principio ispiratore di ogni nuova automobile,
e che per qualcuno è la certezza di possedere una delle migliori automobili del mondo.



ACC GROUP

Lexus GS 300

cilindrata: 2997 cc
potenza max: 163 kW, (221 CV)
accelerazione 0 - 100 km/h: 8,2 sec.
velocità max: 230 km/h
Cx: 0,29

167 - 100131. Il mondo dell'auto cambia.
Provate su strada la differenza.

LIVIO CELLA TEAM

VIA BORGO PALAZZO, 97A • BERGAMO • TEL. 035-247777

LEXUS

The art of body and soul.